

**CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

ED/REV 1/2

**SOMMARIO**

<a href="#"><u>ART. 1 - NORME GENERALI</u></a> .....	1
<a href="#"><u>ART. 2 - DEPOSITI CAUZIONALI</u></a> .....	2
<a href="#"><u>ART. 3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO</u></a> .....	5
<a href="#"><u>ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u></a> .....	5
<a href="#"><u>ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRATTO – PREZZI – REVISIONE PREZZI</u></a> .....	9
<a href="#"><u>ART. 6 – ACCETTAZIONE E COLLAUDO</u></a> .....	10
<a href="#"><u>ART. 7 - FATTURAZIONE - PAGAMENTO: MODALITÀ</u></a> .....	12
<a href="#"><u>ART. 8 – INADEMPIMENTO - PENALITÀ</u></a> .....	13
<a href="#"><u>ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO</u></a> .....	14
<a href="#"><u>ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u></a> .....	14
<a href="#"><u>ART. 11 - GARANZIE</u></a> .....	16
<a href="#"><u>ART. 12 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE</u></a> .....	16
<a href="#"><u>ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY</u></a> .....	17
<a href="#"><u>ART. 14 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA GENERALE - FORO COMPETENTE</u></a> .....	19

## ART. 1 - NORME GENERALI

1. Le forniture ed i servizi all' Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato Generale, nonché nei capitolati speciali/condizioni di fornitura e/o negli ordini. In tal caso l' affidatario della fornitura o del servizio sarà obbligato all' osservanza delle condizioni speciali (derivanti dalla specificità della fornitura o del servizio) e delle rimanenti condizioni generali non modificate.
2. L'accettazione del o dei Capitolati o anche solo la presentazione dell' offerta, implica per l' offerente l' accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. Eventuali condizioni difformi, se non espressamente concordate, si riterranno non apposte. L' offerta è vincolante per l' offerente fin dal momento della sua presentazione, mentre l'Istituto si vincola solo dopo la stipula del contratto.
3. I prezzi d' offerta devono essere comprensivi di ogni onere relativo all' esecuzione del contratto e di ogni spesa riguardante confezionamento, imballaggio, trasporto esterno ed interno ed installazione fino all'interno del luogo indicato per la consegna, esclusa l' IVA.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3, della legge n. 488/1999 le risultanze delle offerte presentate verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., in vigore al momento dell'indizione della procedura di scelta del contraente e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelle oggetto della procedura medesima. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.
5. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'indizione della gara d'appalto, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni e/o servizi, è facoltà dell'Ente appaltante revocare o modificare il procedimento di gara. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto d'appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata

aggiudicata la gara saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a.. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Nel caso l'aggiudicatario non provveda all'adeguamento il responsabile del procedimento revocherà l'aggiudicazione.

## ART. 2 - DEPOSITI CAUZIONALI

1. I singoli bandi di gara o gli inviti a presentare offerta possono stabilire l'obbligatorietà della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell' articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste a garanzia della stipulazione del contratto. L' ammontare della cauzione provvisoria non sarà superiore al 2% dell' importo presunto della fornitura o del servizio. La cauzione provvisoria sarà restituita, ai concorrenti non aggiudicatari, non appena avvenuta l' aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara e nel caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Istituto, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.
2. La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:
  - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell'Istituto presso il Tesoriere dell'Istituto;
  - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Istituto. Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nel plico dei documenti per la gara, la seguente documentazione:

- la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione),
- o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

3. All'affidatario della fornitura o del servizio potrà essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità in esso previste, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'Istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso trimestralmente dall'Istituto.
5. Di regola, la cauzione viene richiesta per contratti il cui importo globale, IVA esclusa, supera € 25.000 o di durata annuale o ultrannuale per importi superiori a € 25.000.
6. Nel caso avvengano prelievi da parte dell'Istituto sul deposito cauzionale, il Fornitore è obbligato al reintegro del deposito nella sua entità originale entro 10 giorni lavorativi; il mancato reintegro nei termini prescritti sarà ritenuto grave inadempimento. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte del fornitore, l'Istituto committente incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.
7. La cauzione definitiva verrà completamente svincolata, su richiesta del Fornitore, solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'affidatario e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente la fornitura. Nel caso di fornitura di beni strumentali o arredi per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia convenuto.

### ART. 3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L' affidatario della fornitura o del servizio non può cedere o subappaltare l' esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso scritto dell'Istituto. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui sopra costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l'Istituto procederà all' incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità dell' impresa aggiudicataria.
2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui si fa espresso richiamo.
3. Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'Istituto ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Istituto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di esso affidatario via via corrisposti al subappaltatore.

### ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ordinazione d'acquisto è effettuata da parte dell'Istituto mediante comunicazione scritta dell'avvenuta aggiudicazione o dell'ordine e può essere anticipata anche per via telefonica, qualora esigenze di necessità ed urgenza lo rendessero opportuno.
2. Il Fornitore, salvo diversa indicazione nelle condizioni speciali di fornitura o nell'ordine è tenuto a dare compiuta esecuzione all'ordinazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dello stesso e 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento, in caso di urgenza o, nel caso di forniture periodiche o continuative, nei tempi prestabiliti. Il Fornitore non può addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, subfornitori e subappaltatori, di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell'Istituto per mancato rispetto dei termini di consegna.
3. Salvo diversa indicazione nelle condizioni speciali di fornitura o nell'ordine, la consegna può avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 15,30 presso le sedi dell'Istituto, di volta in volta indicate. E' onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla

ricezione del bene. L'Istituto non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.

4. L' affidatario della fornitura o del servizio deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali dell'Istituto, nei termini e con le modalità indicate nelle condizioni speciali di fornitura o nell'ordine. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Istituto. In tal caso la comunicazione dell' evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.
5. Il Fornitore è tenuto alla esecuzione a regola d'arte, secondo la diligenza del buon padre di famiglia e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria delle attività e dei servizi dell'Istituto.
6. Il Fornitore deve eseguire la fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale.
7. L' affidatario assume l' obbligo di fornire i prodotti offerti idonei all'uso richiesto, privi di difetti dovuti a progettazione e errata esecuzione o a vizi di materiale impiegati.
8. I tempi di consegna si intendono espressi in giorni solari e consecutivi.
9. Qualora, durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non più reperibile sul mercato, il Fornitore può richiedere all'Istituto l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo, con caratteristiche pari o superiori. L'Istituto conserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.
10. Nell'eseguire le consegne, il Fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti vigenti in materia di igiene pubblica e, comunque, delle norme che possono essere prescritte dall'Istituto per la buona protezione e conservazione delle merci.
11. Salva diversa pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell'Istituto che, anche in vigenza contrattuale, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezione in merito.
12. Tutti i beni e/o servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza, in quanto

applicabili :

- D.P.R. 29.07.1982, n. 577
- d. lgs. 19.09.1994, n. 626
- d. lgs. 14.08.1996, n. 494
- decreto ministeriale 10.03.1998 (pubblicato sul s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07.04.1998)

e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre norme emanate o emanande in materia di sicurezza.

13. Malgrado ogni clausola contraria, la durata del contratto è fissata nelle condizioni speciali di fornitura o nell'ordine. Non sono possibili rinnovi taciti. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dell'Istituto, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all'atto della stipulazione contrattuale. E' sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo a favore dell'Istituto.

14. In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- a) Fornitura di beni strumentali. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi "in opera", ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti, nonché di tutte le opere edili, tecnologiche ed impiantistiche necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento a norma di legge. I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza
- b) Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili. La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente "in opera" ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione e collaudo, se richiesti. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto).
- c) Fornitura di prodotti informatici (hardware e software). Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di tutela dei diritti d'autore e delle disposizioni in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano

comunque tutte le disposizioni emanate da parte del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) . I beni devono essere coperti da idonea garanzia totale (full risk) per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna (o collaudo, se previsto) e rispondenti alle normative all'epoca dell'offerta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza.

- d) Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione. Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui l'ordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale. I materiali soggetti a scadenza dovranno avere, all'atto della consegna, validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità del prodotto indicato nelle specifiche tecniche.
  - e) Fornitura di servizi. Il bando di gara, l'invito a presentare offerta o il capitolato speciale definiscono, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali-quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e deve mantenere il segreto d'ufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti l'attività dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Nei casi in cui l'esercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto all'autorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. L'Istituto si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere l'allontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo di personale non gradito.
15. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione del servizio deve prevedere gli eventuali obblighi dell'Istituto diretti a consentire la regolare esecuzione del contratto, comprendendo in ciò gli eventuali lavori o l'individuazione dei locali idonei per il ricevimento o l'installazione dei beni o per l'esecuzione del servizio.
16. L'Istituto potrà richiedere il differimento della consegna o dell'esecuzione contrattuale per un periodo massimo di 45 giorni solari e consecutivi, senza che il Fornitore possa pretendere indennità o compensi di sorta. Decorso

detto termine, qualora la consegna dei beni non possa avvenire per l' inadempimento degli obblighi previsti in contratto a carico dell'Istituto, e non ricorrano cause di forza maggiore, il fornitore è comunque autorizzato alla consegna dei beni e all' emissione delle fatture, ed è tenuto ad effettuare il deposito fiduciario dei beni presso i propri magazzini o presso altri locali individuati, di comune accordo con l'Istituto. Le bolle di consegna dei beni, in unica soluzione o ripartite, in relazione al tipo di contratto, dovranno essere vistate dagli Uffici dell'Istituto. L' apposizione del visto non preclude per l'Istituto il diritto ad eventuali e ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

17. Ciascun documento di accompagnamento dei materiali consegnati, esterno ai colli, dovrà costituire dettagliata distinta e riportare l'indicazione del numero d'ordine di riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l' esatta specifica indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata; la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna, il soggetto affidatario si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione di quanto sopra richiesto. Tale ultimo adempimento costituisce preciso obbligo contrattuale e presupposto per la liquidazione della fattura. La sottoscrizione del documento di trasporto dovrà consentire l'individuazione del soggetto che ha ricevuto i beni.
18. I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e l'agevole immagazzinamento.
19. Si precisa che l'Istituto non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dall'affidatario, anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non accettazione della merce.

#### ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRATTO – PREZZI – REVISIONE PREZZI

1. Salva diversa ed espressa disciplina prevista nelle condizioni speciali di fornitura, i contratti saranno gestiti a quantità e a valore e l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi, rispetto agli importi contrattualmente previsti, nella misura massima del 20%, senza che il fornitore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. Le maggiori quantità

richieste dovranno essere fornite o eseguite alle medesime condizioni contrattuali. Al di là dei limiti suddetti, il fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 11 del R.D. 2440/1923.

2. Nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione e prima della formalizzazione del contratto, il Fornitore si impegna, dietro eventuale richiesta dell' Istituto, a fornire anche soltanto alcuni dei prodotti, di cui sia risultato provvisoriamente affidatario, alle condizioni ed ai prezzi del contratto che si andrà a stipulare, senza pregiudizio per le quantità in esso previste.
3. I prezzi contrattuali comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto esterno o interno, imballo, consegna in magazzino o nei locali di destinazione indicati nell'ordine o installazione nei locali di destinazione, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio e quant'altro necessario, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto.
4. Non è ammessa revisione prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto di seguito previsto, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, su richiesta documentata della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. L'eventuale revisione non avrà comunque effetto retroattivo, non comprenderà la prestazione contrattuale già eseguita (o che avrebbe dovuto eseguirsi, ma non lo è stata per fatto imputabile all'Impresa) alla data della richiesta e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata all'altra parte contraente .

#### ART. 6 – ACCETTAZIONE E COLLAUDO

1. Le forniture di beni e attrezzature devono essere accettate o collaudate da personale dell'Istituto tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dall'Istituto in relazione allo specifico contratto. L' accettazione dei beni o il

collaudo delle attrezzature devono accertare che i beni corrispondano ai requisiti richiesti.

2. In caso di beni soggetti a collaudo, l' operazione di collaudo normalmente avviene all'atto della consegna del bene e, se presente, con persona incaricata dall' impresa aggiudicataria. In caso di assenza dell' incaricato dell' impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato nei suoi confronti. L' incaricato all' accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, può accettare i beni o rifiutarli.
3. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi, il fornitore ha l' obbligo di provvedere alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. Il tempo di sostituzione dei prodotti sarà considerato ritardo nell'adempimento imputabile al fornitore. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell' affidatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
4. L' accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque l' affidatario dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell' accettazione stessa, e rilevati all'atto del concreto utilizzo dei prodotti
5. Di norma, tutti i controlli di quantità, formati delle confezioni, qualità e conformità ai requisiti richiesti o imposti dal presente capitolato, dal capitolato speciale, dal contratto, dall'ordine sono effettuati presso le sedi dell'Istituto, al momento del ritiro. Il Fornitore si obbliga altresì ad accettare contestazioni sulla qualità della merce anche a distanza di tempo dalla consegna per eventuali difetti riscontrati al momento del consumo.
6. Il giudizio sulla accettabilità della fornitura è demandato al Personale preposto, il quale può respingere, senz'altro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.
7. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare beni identici agli eventuali campioni depositati in sede di gara e oggetto dell'aggiudicazione, mentre ha l'obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualità, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito o, per altre ragioni, inaccettabile. In tal caso, la consegna è

considerata come non avvenuta e il Fornitore ha l'obbligo della immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito.

8. In caso di rifiuto della fornitura non seguito da sostituzione entro un termine, dalla contestazione inviata via telefax al fornitore, pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l'Istituto avrà facoltà di approvvigionarsi altrove, in relazione alle sue esigenze, a totale carico del fornitore, salvo, in ogni caso, l' eventuale risarcimento dei danni subiti. L'Istituto non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non tempestivamente ritirati dal Fornitore.
9. L'accettazione al momento della consegna non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevati.
10. Per le forniture di beni soggetti a collaudo restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene consegnato fino alla data di collaudo positivo.

#### ART. 7 - FATTURAZIONE - PAGAMENTO: MODALITÀ

1. Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenente tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferentesi a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato e collaudato, dovranno essere indirizzate al Dipartimento Economico-finanziario dell' Istituto e saranno ammesse al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni fine mese data ricevimento fattura o nel termine diverso indicato in contratto, a condizione che la fornitura o il servizio siano stati riconosciuti regolari.
2. L'Istituto ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al Fornitore che, diffidato, non abbia ancora provveduto a mettersi in regola con i suoi obblighi contrattuali.
3. I ritardi nei pagamenti non danno diritto al Fornitore di richiedere la risoluzione del rapporto o di sospenderne l'esecuzione. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste dalle disposizioni di legge in materia.

## ART. 8 – INADEMPIMENTO - PENALITÀ

1. L' affidatario è soggetto all' applicazione di penalità in caso di ritardi nell' esecuzione del contratto o di esecuzione non conforme alle modalità contrattuali, ovvero in caso ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. Ai fini del presente capitolato, la mancata o insufficiente rispondenza dei prodotti alle caratteristiche contrattualmente previste equivale a mancata consegna.
2. L'Istituto in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.  
Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Istituto, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l'Istituto ritiene di disattenderle.
3. Il termine previsto dall'art. 1454 comma 2 del cod. civ. è ridotto a cinque giorni.
4. Le penalità saranno commisurate alla gravità ed alla frequenza dell'inadempimento e non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del contratto relativo alla fornitura o al servizio contestato.
5. L'Istituto, oltre all' applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell' eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell' inadempimento contrattuale.
6. L' ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell' impresa dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l' ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell' impresa dipendenti da altri contratti in corso con l'Istituto o sul deposito cauzionale, ove costituito.
7. Le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo intimato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazioni o gravame e senza necessità di preavviso, diffida o contestazione nel caso di mancata o ritardata consegna

8. Decorso, oltre il tempo di consegna previsto, il termine massimo di ritardo pari al 30% dei giorni solari e consecutivi previsti per la consegna o diversamente stabilito nel contratto, l'Istituto, oltre all'applicazione della penalità, potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi in ritardo o non conformi presso altra impresa, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi simili.

#### ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO

1. L' affidatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell' affidatario. L' affidatario è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Istituto o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell' esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l'appalto. Tale obbligo sussiste anche se l'affidatario non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. L' affidatario è responsabile del buon andamento della fornitura o del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull' Istituto in conseguenza dell' inosservanza di obblighi dell' affidatario o del personale da esso dipendente. L' affidatario deve garantire all'Istituto il sicuro e indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerlo estraneo e indenne da azioni e pretese al riguardo.

#### ART. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Istituto potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente al Fornitore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l' affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

2. L' Istituto potrà inoltre dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, compresa
  - a) In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi e/o il ritardo, oltre il termine massimo stabilito, nell'esecuzione del servizio o nella consegna della merce ordinata o nella sostituzione di quella contestata
  - b) A fronte di tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni o per ritardi nelle consegne o nell'esecuzione
  - c) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell' esecuzione degli obblighi contrattuali
  - d) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
  - e) per cessione dell' azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente
  - f) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall' Istituto
3. Il contratto potrà inoltre essere risolto
  - a) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione
  - b) in caso di morte dell' affidatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione
  - c) per un diverso assetto organizzativo dell'Istituto che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
  - d) qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Istituto non consentano la prosecuzione totale o parziale del servizio.
  - e) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all' affidatario, ai sensi dell' articolo 1672 del c.c.

4. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l' effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Istituto, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all'indirizzo del soggetto aggiudicatario.
5. Qualora l'Istituto intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita della garanzia di esecuzione a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Istituto sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta.
6. Nei casi previsti dai punti a) e c) del comma 3 del presente articolo, la risoluzione si applica senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.

#### ART. 11 - GARANZIE

1. L' affidatario garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 12 dalla data di effettiva consegna, salvi i diversi periodi di garanzia stabiliti dalla legge o nei singoli contratti o capitolati speciali.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere tempestivamente eliminati a spese dell' affidatario. Se l' affidatario non provvede nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà lo stesso Istituto, addebitando le spese all' affidatario.

#### ART. 12 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L' Impresa assume ogni responsabilità per l' uso di dispositivi o per l' adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d' autore.

2. L' impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Istituto in relazione ai materiali ed ai prodotti forniti o in relazione al loro uso; e, quindi, deve tenere indenne l'Istituto delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. L'Istituto assume l' obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l' impresa del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i materiali forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Istituto ha facoltà di richiedere all' impresa, che ne deve sostenere gli oneri:
  - di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell' uso, da parte dell'Istituto, dei materiali, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure;
  - di modificare o sostituire i materiali, in modo che la violazione abbia termine;
  - di risarcire tutti i danni che l'Istituto abbia patito a seguito della violazione.
5. La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Istituto, può essere anche esercitata non appena promossa l' azione di contraffazione; ovvero quanto questa, sentita l' impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

#### ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY

1. L' Impresa assume l' obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Istituto, parimenti, assume l' obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall' Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196:
  - a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento del procedimento di selezione del contraente ed alla successiva stipulazione

contrattuale.

- b) I dati personali vengono raccolti e conservati negli archivi cartacei ed informatici dell'Istituto in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento avviene in modo lecito e secondo correttezza per scopi determinati, espliciti e legittimi. I dati devono essere esatti, se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
- c) I dati personali vengono richiesti in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali per le finalità istituzionali dell'Ente. Il loro conferimento ha quindi natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare al procedimento di scelta od alla stipulazione contrattuale, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi richiesti.
- d) La mancata comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato può impedire o comunque ostacolare gli adempimenti d'ufficio e, dunque, il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti dall'Istituto, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza della eventuale aggiudicazione
- e) I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi previsti da norme di legge o regolamento oppure per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione, in quest'ultimo caso, al Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione a soggetti privati o a enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare del trattamento ed al responsabile, gli incaricati operanti presso le strutture dell'Istituto.
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati o del Responsabile del trattamento.
- g) Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in via Bologna, 148 - 10154 Torino. Il Responsabile del trattamento è il dirigente dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione

materiali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ART. 14 - RICHIAMO ALLA NORMATIVA GENERALE - FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di forniture e servizi e di contratti: R.D. 2440/1923 - R.D. 827/1924 - D.Lgs. n. 163/2006 - C.C. - C.P.C.
2. Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente in via esclusiva il Foro di Torino.